



# COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergoggi tel. 019 25.7901 fax: 019 25.790.220  
p. iva: 00245250097 - [www.comune.bergoggi.sv.it](http://www.comune.bergoggi.sv.it)

---

## *COMUNE di BERGEGGI* *Provincia di Savona*

### *REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA*

DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 05/09/2008



Area Protette Bergoggi

---



ENTE CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2004  
N° EMS 1949/S DEL 25.10.2007

BANDIERA BLU



## I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Campo di applicazione del presente Regolamento	1
Art. 3 - Definizioni	1
Art. 4 - Rifiuti e sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico	2
Art. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque nere	2
Art. 6 - Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura	3
Art. 7 - Canone per i servizi pubblici di fognatura e depurazione	3
Art. 8 - Scarichi non allacciati - scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo - scarichi in acque superficiali	3
Art. 9 - Precarietà degli scarichi non allacciati	3
CAPO II - NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE	4
Art. 10 - Classificazione degli scarichi	4
Art. 11 - Scarichi di tipo 1	4
Art. 12 - Scarichi di tipo 2	4
Art. 13 - Scarichi di tipo 3	4
Art. 14 - Disciplina degli scarichi di tipo 1	5
Art. 15 - Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni, dotati di scarichi di tipo 1	5
Art. 16 - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di tipo 2 e 3	6
Art. 17 - Autorizzazione di scarichi di acque meteoriche nella relativa rete fognaria pubblica	6
Art. 18 - Misurazione e controllo degli scarichi in pubbliche fognature	7
Art. 19 - Risanamento dell'abitato	7
Art. 20 - Impianti di sollevamento privati	8
CAPO III - NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI	9
Art. 21 - Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura	9
Art. 22 - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico	9
Art. 23 - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico	10
Art. 24 - Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione allo scarico	10
Art. 25 - Attivazione degli scarichi	11
Art. 26 - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi	11
Art. 27 - Impianti di depurazione delle acque reflue	12
Art. 28 - Procedure di autorizzazione	13
Art. 29 - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi	13
CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE	14
Art. 30 - Allacci	14
Art. 31 - Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di tipo 1	14
Art. 32 - Canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private di fabbricati che generano scarichi di tipo 1	15
Art. 33 - Impiego di impianti di depurazione	16
Art. 34 - Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di tipo 2 e 3	16
Art. 35 - Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico	17
Art. 36 - Gestione degli impianti di depurazione	17
Art. 37 - Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali	17
Art. 38 - Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici	18

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	19
Art. 39 - Modifica delle autorizzazioni allo scarico	19
Art. 40 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico	19
Art. 41 - Norme di salvaguardia	19
Art. 42 - Prescrizioni per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione	19
Art. 43 - Sanzioni Amministrative	20
Art. 44 - Rinvio alla normativa esistente	20
Art. 45 - Entrata in vigore del Regolamento	21

# **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
  - a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici, degli insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Bergeggi;
  - b) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);
  - c) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, ivi compresi gli eventuali impianti di depurazione;
  - d) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il convogliamento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate ad essere trasferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenze di edifici ed insediamenti privati;
  - e) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione nella pubblica fognatura;
  - f) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubblica fognatura da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate; g) gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

## **Art. 2 Campo di applicazione del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme e prescrizioni da applicare a tutti gli scarichi esistenti e futuri aventi recapiti nella pubblica fognatura, nonché indicazioni nel caso di scarichi terminali in acque superficiali o sul suolo.
2. Il presente Regolamento rispetta e contribuisce allo sviluppo del sistema di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 del Comune di Bergeggi, con particolare riferimento alle modalità procedurali relative al rilascio di autorizzazioni allo scarico nonché ai controlli ed alla manutenzione della rete fognaria.

## **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre a valere le definizioni di cui all'Art. 54 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si intende per:  
pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee atte a raccogliere ed allontanare le acque reflue urbane provenienti da un agglomerato o da spazi pubblici o privati, le acque meteoriche e/o sorgive e/o quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.
2. La pubblica fognatura può convogliare le "acque bianche" e le "acque nere" così costituite:  
acque bianche
  - a. le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
  - b. le acque di innaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
  - c. le acque sorgive o di infiltrazione.

#### acque nere

- a. le acque che non rientrano nella categoria precedente o che ne sono state specificatamente escluse, con provvedimento motivato, dal responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente;
  - b. nell'ambito della categoria delle acque nere, si possono definire tre tipologie di scarico così costituite:
    1. acque reflue domestiche
    2. acque reflue industriali
    3. acque reflue urbane.
3. Il responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, con provvedimento motivato, può escludere dalle acque bianche quelle immissioni che, pur rientrando nelle categorie sopracitate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione, ovvero non siano esenti da commistione con materiali grossolani o con altre materie che ne alterino la composizione rispetto alle comuni acque meteoriche di dilavamento urbano.

#### **Art. 4**

##### **Rifiuti e sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico**

1. E' tassativamente vietato scaricare o immettere direttamente o indirettamente nelle fognature quanto segue:
  1. sostanze infiammabili od esplosive solide, liquide o gassose; effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazione artigianale;
  2. sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali, dannose per gli impianti di depurazione e/o per il loro funzionamento ed aggressive o dannose per le condutture fognarie, quali soluzioni a pH fortemente acido od alcalino, solventi e coloranti organici di qualsiasi tipo, prodotti farmaceutici di scarto ecc.;
  3. sostanze ad elevata viscosità o volume, tali da causare ostruzioni intasamenti e danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, fogliame, vetri, stracci, bitumi, residui oleosi in genere ecc., neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici e industriali;
  4. e acque bianche nelle canalizzazioni per le acque nere;
  5. le acque nere nelle canalizzazioni per le acque bianche.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 108 del D.Lgs.. 152/06, è vietato lo scarico di qualsiasi sostanza riconducibile alla classificazione di rifiuto di cui all' Art. 184 del D.Lgs.. 152/06, se non debitamente autorizzata.
3. In caso di contravvenzione alle presenti norme, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti si applica l'Art. 2043 del Codice Civile sul risarcimento dei danni.
4. Nelle pubbliche fognature dovranno essere scaricati esclusivamente i reflui i cui parametri rientrano in quelli indicati dalla Tabella 3 allegato 5 alla parte terza, del D.Lgs.. 152/06, fatta salva deroga che potrà essere concessa in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, a seguito di apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio Depurazione Acque di Savona.

#### **Art. 5**

##### **Autorizzazione allo scarico di acque nere**

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico di acque reflue recapitanti o meno in pubblica fognatura, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune; per gli scarichi in acque superficiali la competenza è della Provincia.

2. Anche le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento dovranno essere autorizzate dal Comune.
3. Tali disposizioni si applicano anche a scarichi già esistenti nel caso contemplato al successivo art. 20 del presente Regolamento.
4. Gli scarichi costituiti da acque reflue domestiche che recapitavano in pubblica fognatura all'entrata in vigore del precedente Regolamento si intendono di fatto autorizzati.

**Art. 6**  
**Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura**

1. Tutti i fabbricati e gli insediamenti che possono dare luogo a scarichi, situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria pubblica, debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente regolamento.
2. Può essere consentito, oppure richiesto, nel caso di scarichi anche parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, previa autorizzazione, lo stoccaggio temporaneo di liquami in contenitori anche interrati, purché a perfetta tenuta idraulica, in vista del periodico conferimento a centri di smaltimento autorizzati ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06.

**Art. 7**  
**Canone per i servizi pubblici di fognatura e depurazione**

1. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'Art. 154 e dall'Art. 155 del D.Lgs 152/06, i titolari degli scarichi delle acque nere sono soggetti passivi del canone di fognatura e depurazione.

**Art. 8**  
**Scarichi non allacciati**  
**scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo**  
**scarichi in acque superficiali**

1. Qualora l'utente ritenga di non collegarsi alla pubblica fognatura per impossibilità o per propria scelta dovrà produrre documentata domanda di autorizzazione:
  - al Comune e per conoscenza ad ARPAL tramite fac-simile di domanda da ritirare presso il Comune stesso, in caso di scarico sugli strati superficiali del suolo;
  - alla Provincia in caso di scarico in acque superficiali.

**Art. 9**  
**Precarietà degli scarichi non allacciati**

1. Gli scarichi non allacciati dovranno essere comunque convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie, verificate dai competenti organi tecnici in materia, o non sussistano più le motivazioni che hanno portato alla deroghe di cui all'articolo precedente.

**CAPO II**  
**NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI**  
**ALLA FOGNATURA COMUNALE**

**Art. 10**  
**Classificazione degli scarichi**

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare nella pubblica fognatura sono classificabili, in relazione alla tipologia ed alle attività svolte nell'insediamento di provenienza, secondo le modalità sotto riportate:
  - Tipo 1: scarichi costituiti da acque reflue domestiche come definite all'Art. 74, 1° comma, lettera g) del D.Lgs 152/06
  - Tipo 2: scarichi costituiti da acque reflue industriali come definite all'Art. 74, 1° comma, lettera h) del D.Lgs 152/06
  - Tipo 3: scarichi costituiti da acque reflue urbane come definite all'Art. 74, 1° comma, lettera i) del D.Lgs 152/06

**Art. 11**  
**Scarichi di tipo 1**

1. Relativamente all'articolo precedente, appartengono alla tipologia "1" i seguenti scarichi provenienti:
  - 1.1 da insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
  - 1.2 da insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e anche produttive dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, mense, bagni, latrine o dalle attività di lavaggio stoviglie ed indumenti esplicate soltanto a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell'insediamento;
  - 1.3 da imprese o impianti previsti all'Art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/06.

**Art. 12**  
**Scarichi di tipo 2**

1. Appartengono alla tipologia "2" gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività produttive (produzione di beni), di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi che prima di qualsiasi trattamento depurativo non rientrano nei limiti della tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06.

**Art. 13**  
**Scarichi di tipo 3**

1. Appartengono alla tipologia "3" gli scarichi che non si possono classificare in una sola delle due precedenti tipologie.

**Art. 14**  
**Disciplina degli scarichi di tipo 1**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi di tipo 1.1, 1.2 e 1.3 e' subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
  - a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
  - b) accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
  - c) adeguamento alle eventuali prescrizioni dell'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione cui sia collegata la pubblica fognatura;
  - d) insussistenza di eventuali pretrattamenti, al fine di evitare l'afflusso in fognatura delle sostanze di cui al precedente Art. 4, nonché della necessità dello stoccaggio in appositi contenitori di soluzioni concentrate o sostanze di cui risulti comunque vietato lo scarico in fognatura, con le modalità e prescrizioni di cui al successivo Art. 15.

**Art. 15**  
**Particolarità relative alla disciplina degli scarichi  
provenienti da attività commerciali o di produzione di beni,  
dotati di scarichi di tipo 1**

1. Possono essere considerati scarichi di acque reflue domestiche, sia sotto il profilo dei limiti di accettabilità, che del regime tariffario, che dei controlli e delle garanzie da porre in atto, anche gli scarichi derivanti da insediamenti diversi da quelli di tipo residenziale quando oltre a scarichi idrici che derivano unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate, esistono delle modeste quantità di reflui di lavorazione e/o di processo - tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione -provvedendo pertanto all'integrale stoccaggio di tali reflui in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06.
2. L'adozione della soluzione comportante lo stoccaggio dei reflui in luogo del trattamento depurativo, le caratteristiche tecnico costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06. In nessun caso contenitori o vasche potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all'insediamento che esterna.
3. In tale ipotesi si darà corso all'autorizzazione allo scarico solo limitatamente agli scarichi di tipo domestico ed analoga classificazione si attribuirà allo scarico dell'insediamento, restando la disciplina dello smaltimento dei reflui stoccati assoggettata alla normativa di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 in materia di smaltimento rifiuti. L'autorizzazione relativa ai soli scarichi civili, inizialmente rilasciata in via provvisoria, diverrà definitiva solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o Impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati, ed avrà comunque la durata del contratto medesimo, fermo restando l'automatico rinnovo, in occasione del rinnovo del contratto, che dovrà essere comunicato ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. I titolari degli insediamenti di cui al presente articolo sono altresì obbligati a lasciare visionare, in caso di controlli, la documentazione relativa ai conferimenti attuati.



**Art. 16**  
**Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di tipo 2 e 3**

1. Gli scarichi di tipo 2 e 3 non sono di norma ammessi in fognatura senza aver prima subito trattamento in impianto di depurazione, o quanto meno pretrattamento fisico meccanico in grado di garantire comunque la separazione di oli e grassi e la separazione meccanica dei solidi sospesi.
2. Possono essere ammessi a scaricare in pubblica fognatura scarichi che superano i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06, previa convenzione da stipularsi con l'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione consortile.
3. L'autorizzazione e' inoltre subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
  - a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'impianto di depurazione;
  - b) avvenuta separazione delle acque bianche dalle acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
  - c) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque bianche e delle acque nere;
  - d) adeguamento alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti dall'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione cui e' collegata la pubblica fognatura.
4. Per i nuovi insediamenti produttivi non potrà essere concessa l'agibilità prima che il competente ufficio comunale abbia accertato la regolare esecuzione delle opere di fognatura, previa presentazione di regolare domanda.

**Art. 17**  
**Autorizzazione di scarichi di acque meteoriche  
nella relativa rete fognaria pubblica**

1. Nell'attesa che la Regione disciplini, ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs 152/06, lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti da insediamenti di tipo residenziale è esente da autorizzazione da parte del Comune.
2. Se trattasi di nuovi scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di servizio, commerciali o di produzione di beni il titolare dello scarico presenterà denuncia al Comune che, in relazione alle caratteristiche dello scarico stesso, potrà imporre eventuali prescrizioni.
3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti produttivi e' subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
  1. avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
  2. raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario;
  3. accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità e con il regolare funzionamento della fognatura;
4. Necessitano di analoga autorizzazione, ed il Comune potrà richiedere un trattamento di chiarificazione e/o disoleatura, gli scarichi di acque bianche provenienti da attività nell'esercizio delle quali possa darsi corso alla contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne.

5. I fanghi originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleazione dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate, comunque autorizzati ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06.

### **Art. 18**

#### **Misurazione e controllo degli scarichi in pubbliche fognature**

1. Il controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi in pubbliche fognature si intende effettuato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalla parte terza del D.Lgs 152/06.
2. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il controllo e l'eventuale campionamento da parte delle strutture preposte.
3. I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità comunale ed in ogni caso costituiti in modo da consentire la formazione di campioni rigorosamente omogenei.
4. Qualora i pozzetti degli scarichi esistenti non siano a norma, il titolare dello scarico non potrà appellarsi a tale circostanza in caso di campionamento dal quale derivi un supero dei limiti autorizzati.
5. I proprietari e, comunque, chiunque abbia l'effettiva disponibilità degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature, nel suolo o nel sottosuolo, sono tenuti, altresì, a consentire alle strutture preposte l'ispezione in ogni tempo delle condutture fognarie a monte dello scarico, fornendo ogni notizia utile al buon esito degli eventuali controlli.
6. E' vietata la diluizione degli scarichi con acqua prelevata esclusivamente allo scopo di diluire i liquami per alterare i parametri di accettabilità.
7. Ai controlli di cui al presente articolo sono abilitati, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, gli uffici tecnici dell'amministrazione Comunale e del Consorzio Depurazione Acque di Savona, ai quali spetta anche il compito di procedere all'accertamento della congruità degli elementi necessari per la determinazione dei canoni, oggetto di autodenuncia da parte di coloro che hanno installato i misuratori di portata per gli scarichi in pubblica fognatura.

### **Art. 19**

#### **Risanamento dell'abitato**

1. In occasione della realizzazione di nuove fognature, o della ristrutturazione di reti esistenti, in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie od idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più edifici ed insediamenti -collegati o meno alla pubblica fognatura prima dell'intervento – il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambientete provvede, con propria ordinanza:
  - a) per le nuove fognature a fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e della documentazione tecnica di cui al successivo capo III del presente Regolamento da parte degli interessati;
  - b) a disporre eventuali prescrizioni particolari, quali la realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c) ad imporre e regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa la separazione delle acque meteoriche dalla acque nere, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso;

- d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alla pubblica fognatura;
- e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati.
- f) a disporre l'eliminazione di eventuali fosse settiche o similari.

**Art. 20**  
**Impianti di sollevamento privati**

1. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e/o nere che non possono (o non debbano), per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico. Detti impianti di sollevamento devono essere autorizzati e costruiti e gestiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.
2. Il responsabile del settore LL.PP. e Ambiente può in ogni tempo prescrivere motivandole eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.
3. In ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

**CAPO III**  
**NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI**

**Art. 21**

**Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura**

1. Il regime autorizzatorio di cui gli artt. 5 e 17 del presente Regolamento si esplica attraverso i seguenti atti amministrativi, rilasciati dai competenti responsabili comunali, previa conforme istanza da parte dei soggetti obbligati:
  - a) autorizzazione allo scarico;
  - b) concessione/autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, relativa all'esecuzione delle opere edili necessarie per l'attivazione degli scarichi, a seconda di quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica in seguito, nel presente Regolamento, si dirà per semplicità "autorizzazione edilizia";
2. Il conseguimento dell'autorizzazione allo scarico e' condizione necessaria per l'attivazione di qualsiasi scarico nella pubblica fognatura, anche se ciò non comporti l'esecuzione di opere edili.

**Art. 22**

**Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico**

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:
  - a) I proprietari di nuovi edifici, all'atto della presentazione della relativa domanda di autorizzazione edilizia. o per essi i titolari delle attività da svolgersi negli edifici in questione, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura.
  - b) I proprietari di edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo o restauro o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza di autorizzazione edilizia, quando in forza della destinazione d'uso richiesta si dia luogo a scarichi terminali di tipo diverso da quello originario, o si ricada comunque nell'ipotesi di cui alla successiva lettera d) del presente articolo.
  - c) I proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi, precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.
  - d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari degli atti di cui all'Art. 19) del presente Regolamento.
  - e) I proprietari di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi insediate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative (o nel caso di insediamenti produttivi anche delle sole caratteristiche quantitative) delle acque reflue scaricate.
  - f) Chiunque, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue, intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso e' allo stato di fatto.

### **Art. 23**

#### **Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, viene rivolta al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente tramite fac-simile di domanda da ritirare presso il Comune stesso a seconda si tratti di insediamento che dà origine a scarichi di acque reflue domestiche o meno debitamente compilato in duplice copia, di cui una in bollo.
2. Nel caso di nuovi insediamenti la domanda deve essere presentata, di norma, contestualmente all'istanza di autorizzazione edilizia relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento e, comunque, prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.
3. Il certificato di abitabilità o agibilità non può essere rilasciato in difetto di autorizzazione allo scarico.
4. Nel caso di insediamenti già esistenti la domanda deve essere presentata, facendo uso del già citato modello e nei medesimi termini precedentemente indicati, quando si verificano le condizioni e situazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente Art. 22 del presente Regolamento.

### **Art. 24**

#### **Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico di cui alla lett. a) del precedente articolo 21 contiene i seguenti elementi costitutivi:
  - a) denominazione del titolare dello scarico;
  - b) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico con indicazione del punto di scarico stesso;
  - c) tipologia dell'insediamento;
  - d) tipologia delle acque reflue per cui si dà corso all'autorizzazione allo scarico;
  - e) frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritte da tecnici abilitati;
  - f) eventuali condizioni, vincoli, prescrizioni particolari.
2. L'autorizzazione allo scarico abilita direttamente all'attivazione dello scarico medesimo nel solo caso in cui non risulti la necessità di dar corso alla realizzazione di opere edilizie per realizzare l'allacciamento alla fognatura. In caso contrario il titolare dell'istanza dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per realizzare l'attivazione dello scarico, autorizzazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 21, nei modi e termini di cui ai successivi artt. 25 e 26 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione allo scarico deve intendersi decaduta automaticamente in caso di arbitraria o comunque non previamente assentita modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere c), d), del presente articolo, nonché previa diffida, nel caso di inottemperanza agli obblighi, prescrizioni e vincoli di cui alla lett. e) ed f) del presente articolo.

**Art. 25**  
**Attivazione degli scarichi**

1. In merito all'autorizzazione ed alla successiva attivazione di scarichi fognari, che comportino l'esecuzione di opere civili, il presente Regolamento disciplina e distingue i due seguenti casi:
  - A) ove sia necessaria, per l'esecuzione delle opere civili, un'autorizzazione edilizia, da rilasciare quindi da parte dei competenti uffici sulla base di una pratica i cui contenuti siano più ampi di quelli relativi alla documentazione di cui al successivo Art. 26, tutte le opere civili (comprese quelle afferenti all'allaccio fognario) saranno da intendersi autorizzate a seguito del rilascio della suddetta autorizzazione di tipo edilizio. Il richiedente, pertanto, nell'ambito della richiesta di autorizzazione edilizia, dovrà anche:
    - a) fornire la documentazione completa definita al successivo Art. 26;
    - b) presentare la contestuale richiesta di autorizzazione allo scarico, tramite fac-simile di domanda da ritirare presso il Comune stesso, affinché la stessa possa essere rilasciata quale allegato all'autorizzazione edilizia.
  - B) ove le opere civili siano strettamente finalizzate alla realizzazione dell'allaccio fognario, il richiedente dovrà formulare l'istanza di autorizzazione allo scarico in fognatura fornendo la documentazione di cui all'Art. 26 in duplice copia; tale documentazione sarà quindi contestualmente verificata dall'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per eventuali osservazioni. In tale caso, pertanto, l'autorizzazione allo scarico in fognatura sarà da intendersi comprensiva delle opere civili, in quanto esclusivamente finalizzate all'attuazione dello scarico stesso.

**Art. 26**

**Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi**

1. La documentazione tecnica necessaria per conseguire autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi presentata - a corredo del progetto edilizio di un nuovo insediamento,
  - unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico,
  - separatamente dalla domanda di autorizzazione e in tal caso accompagnata da apposita e conforme istanza,si compone dei seguenti elementi:
  - a) Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 con individuazione:
    - a.1 dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare, e della quota di caposaldo dell'edificio o di uno degli edifici previsti;
    - a.2 della rete fognaria pubblica esterna all'insediamento con indicazione del senso di scorrimento delle acque, dei pozzetti di ispezione ed eventuali caditoie immediatamente a monte e valle del punto (o dei punti) in cui si intende effettuare l'immissione nella pubblica fognatura. a.3 - della localizzazione del pozzetto terminale (o dei pozzetti terminali della rete (o delle reti) all'interno dell'area cortiliva.
  - b) Planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 o 1:200 (eccezionalmente per insediamenti produttivi di grande estensione in scala 1:1000) rappresentativa dei seguenti elementi:
    - b.1 sagome degli edifici costituenti l'insediamento con indicazione delle relative destinazioni d'uso, completi delle quote di caposaldo riferite alla medesima quota di cui alla precedente lettera a.1 del presente articolo, con indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni all'edificio di prima formazione di acque reflue;
    - b.2 sistemazione esterna dell'area cortiliva;
    - b.3 schema planimetrico della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva.
    - b.4 opere di pretrattamento e/o accumulo;

- b.5 eventuali impianti ed opere di depurazione delle acque reflue.
- b.6 - pozzetti di ispezione e/o prelievo, e caditoie;
- b.7 diametri e materiali dei diversi rami della rete;
- b.8 quote significative per l'individuazione della profondità d'imposta della rete fognaria interna all'area privata rispetto al piano di campagna ed al corpo ricettore dello scarico (o ai corpi ricettori degli scarichi);
- b.9 eventuali pozzi per l'approvvigionamento idrico;
- b.10 schema planimetrico delle condotte di adduzione idrica del civico acquedotto fino agli edifici od eventuali punti di presa esterni, e relativa profondità dal piano di campagna.

Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza, o con specifici problemi di natura idraulica, potranno essere richieste dal competente Ufficio Comunale anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.

Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere rappresentate con opportuna simbologia, e con distinzione delle opere esistenti da quelle in progetto.

Per quanto possibile la planimetria rappresenterà con il dovuto maggior dettaglio anche gli elementi già indicativamente introdotti nella planimetria 1:1000/1:2000 di cui alla precedente lettera a), con particolare riferimento a recinzioni, marciapiedi, caditoie, pozzetti di ispezione, ai punti di immissione nella rete esterna ed ai pozzetti terminali all'interno dell'area di pertinenza dell'insediamento.

- c) Particolari costruttivi relativi ad opere di pretrattamento, pozzetti di ispezione ed ogni altro elemento significativo, con particolare riferimento alle opere relative all'immissione delle acque reflue nella pubblica fognatura.
2. La documentazione tecnica di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà risultare firmata da tecnico abilitato alla progettazione di opere edilizie, ed analogamente da tecnico abilitato dovrà essere svolta l'attività di Direzione Lavori.
  3. E' facoltà del richiedente, all'atto della presentazione della suddetta documentazione, formulare motivata istanza per la riduzione dei particolari da riportare nella planimetria. A seguito di tale eventuale istanza, i responsabili componenti dell'ufficio tecnico comunale, dovranno pronunciarsi circa la necessità di completamento della documentazione. In assenza peraltro di specifica istanza del richiedente, la documentazione mancante di uno dei punti delle lettere a), b) e c), sarà ritenuta incompleta, e l'istanza stessa in attesa di integrazioni.

## **Art. 27**

### **Impianti di depurazione delle acque reflue**

1. Nel caso siano previsti -o prescritti -impianti e/od opere per la depurazione delle acque reflue, dovrà essere presentato apposito progetto, nei termini in tal senso impartiti dai competenti Uffici dell'amministrazione Comunale.
2. Tale progetto dovrà risultare approvato previa istruttoria ad opera dei competenti Uffici Comunali come condizione necessaria e preliminare per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, e comunque, nel caso di nuovi insediamenti, dovrà essere regolarmente attuato prima dell'effettiva attivazione dello scarico.
3. Nel caso di insediamenti già esistenti, tempi e modi di attuazione di eventuali impianti di depurazione saranno normati per ogni singola fattispecie in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.

**Art. 28**  
**Procedure di autorizzazione**

1. Le autorizzazioni allo scarico, all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi, e per l'esecuzione di impianti e/od opere di depurazione delle acque reflue vengono rilasciate dal responsabile del settore LL.PP. e Ambiente, previa presentazione di conformi istanze e delle documentazioni prescritte, nei modi e termini di cui ai precedenti artt. 24, 26 e 27 del presente Regolamento, da parte dei soggetti obbligati.
2. Le funzioni istruttorie sono attribuite ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 29**  
**Controllo sulla regolare esecuzione delle opere  
necessarie per l'attivazione degli scarichi**

1. Il controllo sugli scarichi, sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità ai progetti approvati ed alle norme previste dal presente Regolamento per la loro realizzazione, è eseguito, di norma, dell'A.R.P.A.L. e dai competenti uffici comunali.
2. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il responsabile settore LL.PP. e Ambiente provvede con propria atto a fissare un termine per la regolarizzazione delle opere; trascorso inutilmente tale termine provvederà a sospendere l'autorizzazione allo scarico, se già rilasciata, e a fare eseguire d'ufficio e a spese degli interessati gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere.
3. L'attivazione di uno scarico, o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico, comporterà le sanzioni previste per scarichi non autorizzati.



**CAPO IV**  
**PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE**  
**DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE**

**Art. 30 Allacci**

1. Tutti gli allacci alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezione da parte del personale addetto.
2. Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono, di norma, avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica, e le tubazioni private, di idoneo materiale, dovranno avere un diametro adeguato e comunque non inferiore cm 8.
3. Fino al corrispondente pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura le canalizzazioni sono di proprietà privata e la relativa manutenzione e' a carico degli utenti stessi.
4. In caso sia necessaria la costruzione di un nuovo pozzetto nella pubblica fognatura i lavori verranno eseguiti dal Comune o dal privato che presenta l'istanza, in scomputo di oneri di urbanizzazione; proprietario del pozzetto diventerà comunque il Comune.
5. Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o inadeguati. In quanto opere di urbanizzazione primaria, i relativi oneri sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata.

**Art. 31**

**Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di tipo 1**

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) tubazioni e pezzi speciali di raccordo e di collegamento dovranno essere costituiti di materiali idonei, previsti per l'utilizzo in reti di scolo per acque luride, con caratteristiche di innataccabilità all'azione chimica e fisica delle acque e caratteristiche dimensionali tali da renderli conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione.
  - b) Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti all'eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato e della rete fognaria pubblica.
  - c) Nella costruzione delle canalizzazioni dovranno essere posti in atto tutti i provvedimenti necessari ad ovviare gli inconvenienti derivanti da eventuali eccessi di pressione nelle tubazioni.
  - d) I tratti suborizzontali delle tubazioni dovranno mantenere una pendenza non inferiore allo 0,5%.
  - e) Le canalizzazioni dovranno essere realizzate con apertura alle estremità per l'accesso, l'ispezione, lo spurgo e la pulizia, fermo restando che tali aperture dovranno risultare chiuse con tappi a perfetta tenuta.
  - f) Le canalizzazioni dovranno altresì risultare collegate elasticamente alle strutture murarie dell'edificio.
  - g) Dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo, lungo i tratti rettilinei di cui si comporranno le tubazioni, in corrispondenza di ogni immissione e di ogni cambiamento di direzione.
  - h) Ogni singolo apparato utilizzatore della fognatura dovrà essere munito di chiusura idraulica mediante sifone di diametro appropriato.

- i) I tubi di caduta di gabinetti, latrine, lavabi ed acquai ed i condotti verticali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra dell'edificio e convenientemente ventilati. Nella definizione dell'altezza dei tubi di esalazione dovrà farsi debito conto dell'esistenza di terrazzi praticabili e locali in mansarda.
- j) Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, ne' fungere da esalatori.
- k) Tutti gli scarichi provenienti da volumi fuori terra o comunque superiori alla quota stradale dovranno pervenire alla rete fognaria a servizio dell'area senza sollevamento alcuno e risultare separati dagli eventuali scarichi di volumi interrati o seminterrati.
- l) Tutti gli scarichi provenienti da volumi seminterrati o interrati, comunque da mantenersi separati da quelli provenienti da volumi fuori terra, dovranno se del caso pervenire alla fognatura a servizio dell'area mediante sollevamento con pompe pescanti in idonei pozzetti di raccolta.
- m) E' fatto divieto di far pervenire alla fognatura i residui derivanti da trituratori di cibi e/o rifiuti (vedi Art. 4, lett. c del presente Regolamento).

**Art. 32**  
**Canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private**  
**di fabbricati che generano scarichi di tipo 1**

1. Nella costruzione delle canalizzazioni all'interno delle aree cortilive private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami nella previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna all'area cortiliva.
  - a) Le tubazioni ed i giunti della rete di deflusso delle acque nere dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica e realizzati con materiali idonei all'utilizzo in reti di scolo di acque luride, con dimensioni e caratteristiche chimiche e fisiche tali da rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione, oltre che alle norme tecniche, dettate dal competente Comitato Ministeriale;
  - b) Le canalizzazioni dovranno essere realizzate secondo tratte rettilinee, di pendenza non inferiore allo 0,5% raccordate, nei punti di innesto di altre tubazioni e/o di cambiamento di direzione, mediante pozzetti di dimensioni adeguate a quelle delle tubazioni ivi concorrenti, dotati di lapidi di accesso per ispezione e pulizia, poste alla quota del piano campagna e pertanto immediatamente visibili ed accessibili;
  - c) Dette canalizzazioni dovranno essere poste in opera con adeguato rinfiacco in calcestruzzo di idoneo dosaggio;
  - d) La rete di deflusso delle acque nere dovrà risultare ad una quota dal piano campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione idrica;
  - e) All'interno delle aree cortilive private, fermo restando quanto disposto al successivo Art. 35, dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque nere e quella per il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche;
  - f) L'area cortiliva dovrà essere dotata di apposite bocche per la captazione delle acque meteoriche in numero e posizione adeguata alla superficie di cui assicurare il drenaggio, ed ai materiali di pavimentazione impiegati, con adeguata conformazione delle necessarie pendenze;
  - g) Quota e conformazione dell'area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione dell'area stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.
2. Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso adeguata conformazione dell'area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il medesimo risultato.

**Art. 33**  
**Impiego di impianti di depurazione**

1. Qualora vi siano fosse settiche o Imhoff già utilizzate prima dell'allaccio alla pubblica fognatura esse dovranno previo svuotamento tramite autospurgo, essere disinfettate e riempite di materiale inerte entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le reti di raccolta delle acque nere qualora non recapitino in pubblica fognatura, dovranno essere dotate di idonei impianti di depurazione, in rapporto all'entità dell'insediamento, di volume utile proporzionale al numero degli abitanti equivalenti allacciati; per la autorizzazione di detti scarichi si fa riferimento a quanto disposto dal precedente Art. 8.
3. Gli impianti di abbattimento o le fosse tipo Imhoff, dovranno risultare dotate di lapidi di dimensioni adeguate, poste alla quota del terreno in posizione visibile ed accessibile, e dovranno comunque essere posizionate in modo tale da consentire possibilità di ispezione ed accesso e le necessarie operazioni di pulizia, espurgo e manutenzione.

**Art. 34**  
**Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti  
che generano scarichi di tipo 2 e 3**

1. Oltre alle prescrizioni generali di cui al precedente Art. 32 le canalizzazioni interne alle aree di pertinenza di insediamenti produttivi, in assenza di disposizioni diverse impartite d'ufficio, devono osservare le seguenti norme:
  - a) Deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche non contaminate, quelle che smaltiscono le acque meteoriche contaminate, e quelle relative agli scarichi idrogenici di tipo domestico. Questi ultimi potranno convergere con le canalizzazioni di deflusso delle acque di processo solo a valle del pozzetto di campionamento di cui alla successiva lettera c) del presente articolo.
  - b) Nel caso di insediamenti produttivi i cui cicli di lavorazione diano luogo ad emissione in atmosfera di polveri e fumi, con conseguente ricaduta nell'area di pertinenza, ovvero prevedano la manipolazione, movimentazione e/o stoccaggio di materiali pulverulenti o comunque tali da dar luogo alla formazione di polveri, e' fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà, e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata l'opportunità dai competenti organi tecnici comunali. Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento, anche accidentale, nell'area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi, - nel qual caso dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche - e alle sostanze elencate all'Art. 4 del presente Regolamento. In tale ipotesi le condotte per la raccolta delle acque meteoriche devono conformarsi alle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 32 per quanto attiene le caratteristiche di perfetta tenuta idraulica, la resistenza ad agenti chimici aggressivi, l'impostazione delle condotte a quota inferiore alle tubazioni per la distribuzione idrica.
  - c) In presenza di impianti e/o opere per la depurazione e/o il pretrattamento delle acque di processo, a valle degli stessi e comunque, anche in assenza di tali impianti, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.
  - d) Dovrà essere parimenti garantita la possibilità di procedere ad agevoli campionamenti e prelievi delle acque affluenti all'impianto di depurazione al fine di verificarne l'efficacia depurativa.

### **Art. 35**

#### **Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico**

1. Ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, al momento del rilascio dell'autorizzazione si disporrà la posa in opera e la gestione, a cura e spese dei titolari stessi, di adeguati strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico. Tali strumenti dovranno essere installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo e/o meteoriche preventivamente depurate.
2. In fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sarà possibile disporre la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento in continuo delle caratteristiche delle acque scaricate. Installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti saranno a cura e spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuamente accessibili ai tecnici a cui spetta il controllo degli scarichi stessi.
3. I progetti e le modalità di posa in opera di tali installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi.

### **Art. 36**

#### **Gestione degli impianti di depurazione**

1. La gestione degli impianti di depurazione dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli effluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.
2. Dovranno essere effettuati controlli periodici dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, conservata nell'Azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione degli Uffici tecnici del Comune, del Consorzio Depurazione Acque di Savona e dell'A.R.P.A.L..
3. Analoghi controlli dovranno essere estesi, in modi opportuni, al liquame da depurare e ad alcune variabili di processo (es.: pH, ossigeno disciolto, controlli sui fanghi ecc.).
4. In relazione alla complessità dell'impianto e/o alle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, potrà essere disposta, sia in fase di rilascio dell'autorizzazione che in seguito, la prescrizione di particolari misure di controllo sulla funzionalità dell'impianto stesso, quali ad esempio la registrazione delle operazioni di controllo e dei parametri riscontrati su apposito registro numerato.
5. Tutte le spese relative alle misure di controllo prescritte si intendono a carico del titolare dell'attività che si svolge nell'insediamento da cui trae origine lo scarico.
6. I titolari degli impianti di depurazione sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il migliore livello di manutenzione.

### **Art. 37**

#### **Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali**

1. Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue, nel caso in cui non si possa interrompere lo scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione telefonica ai responsabili degli Uffici Comunali competenti e al personale in servizio presso il Consorzio Depurazione Acque di Savona; dovrà seguire comunicazione scritta via fax o telegramma.

2. Analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza, indicata al precedente Art. 4) che, anche se intervenuto all'interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.
3. Tale comunicazione dovrà consentire la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
4. I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti su menzionati.
5. Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissione di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.L. nell'esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche i funzionari dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio Depurazione Acque di Savona.

### **Art. 38**

#### **Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici**

1. Negli insediamenti di qualunque tipo e' tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta od indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi.
2. Potrà in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di sversamento accidentale, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali.

## **CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 39**

#### **Modifica delle autorizzazioni allo scarico**

1. In base ad accertamenti e verifiche sulla base delle disposizioni e definizioni del presente Regolamento, nonché a seguito di valutazioni e delle caratteristiche delle acque di scarico, ovvero dei corpi idrici in cui si immettono gli scarichi, il responsabile settore LL.PP. e Ambiente, su conforme proposta dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e/o dell'ARPAL, e/o del Consorzio Depurazione Acque di Savona, si riserva di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico.

### **Art. 40**

#### **Diniego dell'autorizzazione allo scarico**

1. Per comprovate ragioni di pubblico interesse, il responsabile settore LL.PP. e Ambiente, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi di tipo 2 e 3, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano, o potessero ad arrecare pregiudizio all'igiene e alla salubrità dei luoghi, delle acque e dell'ambiente.
2. Al diniego dell'autorizzazione allo scarico potrà essere associata, quando le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di lavorazione lo consentano, l'autorizzazione allo stoccaggio dei reflui in vasche e contenitori a perfetta tenuta idraulica in vista del periodico conferimento a centri specializzati nel trattamento e smaltimento dei reflui stessi.

### **Art. 41**

#### **Norme di salvaguardia**

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'igiene e della salubrità delle acque e dell'ambiente, ovvero quando necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, il Sindaco può altresì disporre l'adozione di misure, accorgimenti od il rispetto di limiti di accettabilità particolari, ad integrazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

### **Art. 42**

#### **Prescrizioni per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione**

1. Sono tenuti all'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate, quando siano soggetti passivi dei canoni di fognatura e depurazione in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato prevista dal D.Lgs 152/06):
  - a) I titolari di insediamenti civili che provvedono all'auto-approvigionamento idrico mediante pozzi o sorgenti, sono tenuti a denunciare al Consorzio Depurazione Acque, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.

- b) I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a denunciare al Consorzio Depurazione Acque, entro il 31 marzo di ogni anno, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe facendo uso degli appositi moduli ritirabili presso l'Amministrazione Comunale e, comunque, nei seguenti termini:
- b.1) Elementi quantitativi:  
dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua sollevati da ciascun pozzo di autoapprovvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori; eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di autoapprovvigionamento nonché i prelievi idrici complessivi.  
Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati.
- b.2) Elementi qualitativi:  
oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque scaricate, da desumersi attraverso i controlli periodici di cui al precedente articolo 36, o comunque da eseguirsi anche in assenza di apposito impianto di depurazione. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno un certificato di analisi per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate, prelevati dai competenti tecnici A.R.P.A.L. o a cura dei titolari del laboratorio incaricato dell'analisi. Non saranno in tal senso ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico.
2. Saranno possibili controlli d'ufficio, attraverso i tecnici comunali del consorzio Depurazione, e/o dell'A.R.P.A.L. sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, e per l'accertamento della veridicità dei valori denunciati.
  3. I campioni prelevati d'ufficio saranno suddivisi in due aliquote l'una delle quali trattenuta dagli organi tecnici incaricati del prelievo e l'altra lasciata a disposizione del titolare dell'insediamento, in apposito contenitore sigillato.
  4. I titolari degli insediamenti che non scaricano in pubblica fognatura presentano ai competenti Uffici Comunali una dichiarazione valida ai sensi di legge in base alla quale affermano sotto la loro responsabilità di non essere titolari di scarico in fognatura comunale e pertanto richiedono la esclusione dall'assoggettamento al canone per i servizi di fognatura e depurazione.

### **Art. 43 Sanzioni Amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica il vigente Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.
2. L'entità della somma che deve essere pagata dal trasgressore e' determinata con atto deliberativo in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni, entro un minimo di Euro 50.= e un massimo di Euro 5.000.=
3. Fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici e privati, e senza pregiudizio di eventuali effetti penali, non sono soggette a sanzioni amministrative le conseguenze di eventuali infrazioni di natura accidentale e fortuita.

### **Art. 44 Rinvio alla normativa esistente**

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, e del Consorzio Depurazione Acque di Savona.

**Art. 45**  
**Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.